

REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/87 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1987****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, rela-

tivo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75 ⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85 ⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽¹²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1306/87 ⁽²⁾;

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza da paesi terzi e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁵⁾
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero della tariffa doganale comune	Importi (ECU/t)		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	26,37	175,02 ⁽¹⁾	173,21 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
07.06 A II	29,39	178,04 ⁽¹⁾	173,21 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
11.01 C ⁽²⁾	53,51	321,08	315,04
11.01 D ⁽²⁾	154,27	238,74	232,70
11.01 E I ⁽²⁾	15,35	327,72	321,68
11.01 E II ⁽²⁾	8,29	185,30	182,28
11.01 F ⁽²⁾	96,19	220,34	217,32
11.01 G ⁽²⁾	33,22	190,48	187,46
11.02 A II ⁽²⁾	56,55	285,58	279,54
11.02 A III ⁽²⁾	53,51	321,08	315,04
11.02 A IV ⁽²⁾	154,27	238,74	232,70
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	15,35	309,72	303,68
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	15,35	327,72	321,68
11.02 A V b) ⁽²⁾	8,29	185,30	182,28
11.02 A VI ⁽²⁾	96,19	220,34	217,32
11.02 A VII ⁽²⁾	33,22	190,48	187,46
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	45,21	283,05	280,03
11.02 B I a) 2 aa)	87,02	134,89	131,87
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	151,25	235,72	232,70
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	45,21	283,05	280,03
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	151,25	235,72	232,70
11.02 B II a) ⁽²⁾	3,02	244,49	241,47
11.02 B II b) ⁽²⁾	40,34	209,57	206,55
11.02 B II c) ⁽²⁾	11,29	288,96	285,94
11.02 B II d) ⁽²⁾	50,40	297,07	294,05
11.02 C I ⁽²⁾	3,02	293,52	290,50
11.02 C II ⁽²⁾	47,92	251,50	248,48
11.02 C III ⁽²⁾	71,97	443,59	437,55
11.02 C IV ⁽²⁾	134,78	209,87	206,85
11.02 C V ⁽²⁾	11,29	288,96	285,94
11.02 C VI ⁽²⁾	50,40	297,07	294,05
11.02 D I ⁽²⁾	3,02	188,21	185,19
11.02 D II ⁽²⁾	31,64	161,43	158,41
11.02 D III ⁽²⁾	29,92	181,54	178,52
11.02 D IV ⁽²⁾	87,02	134,89	131,87
11.02 D V ⁽²⁾	8,29	185,30	182,28
11.02 D VI ⁽²⁾	33,22	190,48	187,46
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	29,92	181,54	178,52
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	87,02	134,89	131,87
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	58,78	356,08	350,04
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	170,74	264,60	258,56
11.02 E II a) ⁽²⁾	6,04	332,85	326,81
11.02 E II b) ⁽²⁾	56,55	285,58	279,54
11.02 E II c) ⁽²⁾	15,35	327,72	321,68
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	164,26	375,08	369,04
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	59,34	336,84	330,80
11.02 F I ⁽²⁾	6,04	332,85	326,81
11.02 F II ⁽²⁾	56,55	285,58	279,54
11.02 F III ⁽²⁾	53,51	321,08	315,04
11.02 F IV ⁽²⁾	154,27	238,74	232,70

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V ⁽²⁾	15,35	327,72	321,68
11.02 F VI ⁽²⁾	96,19	220,34	217,32
11.02 F VII ⁽²⁾	33,22	190,48	187,46
11.02 G I	6,04	142,21	136,17
11.02 G II	9,92	140,07	134,03
11.04 C I	29,39	178,04	171,39 ⁽³⁾
11.04 C II a)	28,87	292,17	267,99 ⁽³⁾
11.04 C II b)	28,87	308,27	284,09 ⁽³⁾
11.07 A I a)	10,88	334,06	323,18
11.07 A I b)	10,88	252,35	241,47
11.07 A II a)	57,82	322,42 ⁽⁴⁾	311,54
11.07 A II b)	45,95	243,66	232,78
11.07 B	51,75	282,16 ⁽⁴⁾	271,28
11.08 A I	28,87	292,17	271,62
11.08 A II	164,44	324,22	293,39
11.08 A III	20,55	389,18	368,63
11.08 A IV	28,87	292,17	271,62
11.08 A V	28,87	292,17	135,81 ⁽³⁾
11.09	181,34	851,58	670,24
17.02 B II a) ⁽³⁾	107,58	451,01	354,29
17.02 B II b) ⁽³⁾	74,81	338,11	271,62
17.02 F II a)	108,09	467,88	371,16
17.02 F II b)	74,40	324,62	258,13
21.07 F II	74,81	338,11	271,62
23.02 A I a)	10,42	80,94	74,94
23.02 A I b)	15,46	166,59	160,59
23.02 A II a)	10,42	80,94	74,94
23.02 A II b)	15,46	166,59	160,59
23.03 A I	191,68	518,76	337,42

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.